



CITTÀ DI MONOPOLI

70043 PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.49504

Ord. n.594

IL DIRIGENTE VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESO che con Nulla Osta Area Organizzativa III del 14.09.2010 - prot. n°39083/2010 e Nulla Osta Area Organizzativa IV del 23.09.2010 – prot. n°40461/2010, venivano autorizzati lavori di “Connessione alla rete elettrica di un impianto fotovoltaico di potenza massima 999 kWp sito nel Comune di Monopoli, località Santo Stefano – Progetto esecutivo GOAL n°9488;

LETTA la nota del Direttore dei Lavori, ing. Giancarlo VELLA, acclarata al protocollo comunale in data 09 novembre 2010, al numero 48755, con la quale chiede l’interdizione temporanea al transito dei veicoli sulle strade comunali interessate ai lavori di scavo per la posa in opera delle linee elettriche, limitatamente alle ore di cantiere, per la durata di giorni 15, a partire dal 15.11.2010;

RAVVISATA la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza del traffico veicolare, per tutta la durata dei lavori, di regolare la circolazione a senso unico alternato nei tratti stradali ove è possibile e di inibirli categoricamente nei tratti ove non è garantita una sicura percorribilità, limitatamente alle ore di cantiere;

VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

L’istituzione temporanea del Senso Unico Alternato o in alternativa la chiusura al traffico veicolare, secondo le necessità di cantiere, sulle strade comunali di contrada Conchia, (rif. civico n°225), Cristo delle Zolle (rif. civico n°229/A – n°228/B) e sulla strada comunale vicinale non classificata posta di fronte all’impianto fotovoltaico, secondo il percorso indicato nella pianta allegata, che da detto impianto raggiungerà la connessione alla rete sulla strada Cristo delle Zolle, a partire dal giorno 14 novembre 2010, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, per la durata di gg.15, festivi esclusi, ad eccezione dei frontisti, ai quali deve essere sempre garantito il libero accesso alle abitazioni e/o terreni agricoli presenti in zona, nonché ai veicoli in servizi di emergenza e pubblico soccorso, e FF.PP.

DISPONE

che l’impresa esecutrice dei lavori, dovrà installare, a propria cura e spese, la segnaletica verticale mobile necessaria ad indicare lavori in corso, limiti di velocità e modalità di transito lungo il

percorso, utilizzando anche movieri, durante l'attività di cantiere, nei tratti stradali disciplinati a senso unico alternato, e di indicare con segnali luminosi, durante le ore notturne, la presenza del cantiere, se di pregiudizio alla libera circolazione.

In caso di interdizione alla circolazione l'impresa dovrà segnalare all'utenza percorsi alternativi in corrispondenza delle diramazioni più prossime alla zona dei lavori.

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi temporaneamente sospese.

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.

In particolare devono essere rispettate le norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, pubblicato sulla G.U. n.226 del 26/09/2002, che disciplina gli adempimenti necessari e connessi ai segnalamenti temporanei di lavori stradali, nonché quanto dettagliatamente previsto dal nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri **ORGANI DI POLIZIA** sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.➤ In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.➤ A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale. |
|--|

DISPONE

di questa Ordinanza:

❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;

e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:

- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, lì 11 novembre 2010

M.llo T/f _____

IL DIRIGENTE VI A.O. – Polizia Locale

(Dott. Michele Magg. PALUMBO)